

Fondo di Rotazione per il Polesine – PMI dei settori Secondario e Terziario
(Ex Misura 5.2 Obiettivo 2 1997-1999) DGR n. 362 del 20 febbraio 2007
LR n. 5/2001 e DGR n. 70/2004

Aree d'intervento

Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo compresi nell'Obiettivo 2 per il periodo 2000 – 2006 (allegato n. 1 alla DGR n. 920 del 21 marzo 2000, approvata dalla CE con Decisione C2000 n. 2327 del 27 luglio 2000).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione le imprese ed i loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA / Albo delle Imprese Artigiane / Registro Cooperative);
- classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria;
- che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario (con riferimento alla classificazione ISTAT '91: C, D, E, F, I, K72, K73, O90);

Possono beneficiare degli interventi del Fondo anche le imprese artigiane purché la domanda di agevolazione sia assistita da idonea garanzia rilasciata dagli organismi consortili operanti nel territorio regionale.

I criteri per l'individuazione dei limiti dimensionali dei richiedenti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"

Regimi di aiuto, esclusioni e cumulo

Il Fondo di Rotazione per il Polesine, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 362 del 20 febbraio 2007, opera mutuando la disciplina del Fondo di Rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, attualmente regolamentato con Deliberazione di Giunta regionale del 23 gennaio 2004, n. 70.

La sezione A del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare i programmi di investimento nella struttura produttiva e nell'innovazione di prodotto e di processo.

Le agevolazioni a valere sulla Sezione A vengono concesse in **"Regime DI ESENZIONE" (Reg. CE n. 70/2001).**

Sia l'iniziativa agevolata che l'attività prevalente del beneficiario (Cod. ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE 70/2001. Valgono quindi i seguenti **casì di esclusione**:

- imprese operanti nei settori considerati "sensibili" dalla normativa comunitaria, ovvero industria: carbonifera e siderurgica, fibre sintetiche, automobilistica e costruzione navale;
- aiuti a favore di attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei singoli prodotti elencati nell'Allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (settore agroindustria), limitatamente agli investimenti in immobilizzazioni materiali direttamente connessi con il ciclo produttivo;
- aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; inoltre aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- nel settore dei trasporti: costi relativi ai mezzi e attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario.

Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà a calcolare l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell'operazione agevolata. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A.

informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti per le iniziative da finanziare, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Reg. CE n. 70/2001.

L'agevolazione concessa, calcolata in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo, è infatti cumulabile con altre agevolazioni pubbliche (es.: contributi, garanzie agevolate) per il medesimo intervento nei limiti previsti dal Reg. CE n. 70/2001:

- 15% degli investimenti ammessi per le Piccole Imprese;
- 7,5% degli investimenti ammessi per le Medie Imprese.

La sezione B del Fondo opera con la seguente finalità: agevolare le imprese che attuino azioni volte alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario aziendale ed al consolido di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui alla Sezione A del Fondo.

Le agevolazioni a valere sulla Sezione A vengono concesse in **“Regime DE MINIMIS” (Reg. CE n. 1998/2006)**.

Sia l'iniziativa agevolata che l'attività prevalente del beneficiario, pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE 1998/2006. Valgono quindi i seguenti **casi di esclusione**:

- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato;
- c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. CE n. 407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Lo stesso Reg. CE n. 1998/2006, inoltre, stabilisce che una medesima impresa può beneficiare fino ad un massimo di 200.000 Euro di aiuti “de minimis” nell'arco di tre esercizi finanziari (importo ridotto a 100.000 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) e che tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea. In particolare, Veneto Sviluppo S.p.A. provvederà a calcolare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), ovvero il reale beneficio derivante dalla concessione delle agevolazioni, valutando la differenza tra il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea ed il tasso effettivo complessivo dell'operazione agevolata. Ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006, infine, i richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire a Veneto Sviluppo S.p.A. informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti “de minimis” accordati nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti la domanda di ammissione ai benefici del Fondo, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili.

N.B.: l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) viene calcolato valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione ed il tasso effettivo dell'operazione agevolata risultante al momento dell'erogazione.

Qualora l'impresa richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, possa aver titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione (settoriali o territoriali) previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali strumenti agevolativi siano gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A. e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento / leasing agevolato richiesto, Veneto

Sviluppo S.p.A. è autorizzata a provvedere d'ufficio, d'intesa con l'impresa richiedente, ad inoltrare la domanda di agevolazione al Fondo di rotazione pertinente.

Programmi di investimento ammissibili

SEZIONE A

Sono ammissibili ai benefici del Fondo gli investimenti ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla stessa data non realizzati per oltre il 30% dell'intervento complessivamente ammissibile – data fattura). Le tipologie ammissibili sono:

- **immobilizzazioni materiali:** fabbricati, costruzioni, nuovi impianti e macchinari, nuove attrezzature*, nuovi automezzi targati di esclusivo uso aziendale (con esclusione delle autovetture). L'acquisto di un fabbricato esistente è ammissibile solo se si tratta di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione. La spesa per acquisto e/o interventi su immobili non può superare il 50% del totale degli investimenti ammessi. Tale percentuale è elevata all'80% nel caso di nuove imprese, costituite non prima di un anno dalla data della domanda (start up);
- **immobilizzazioni immateriali:** acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate;
- **studi, progettazioni, consulenze:** limitatamente a quelli affidati all'esterno e connessi con il programma di investimento, non inerenti a servizi continuativi ovvero connessi al normale funzionamento dell'impresa. L'importo relativo a questa tipologia di spesa non può superare il 30% del totale degli investimenti ammessi.

* = Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in € 500,00 per singola voce.

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento / leasing sono da erogare / attivare entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

SEZIONE B

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese relative alle seguenti iniziative (tra loro alternative):

- **Ricapitalizzazione aziendale:** perfezionabile secondo due modalità:
 - a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
 - b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.
- **Riequilibrio finanziario aziendale:** finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;
- **Consolido passività bancarie a breve:** finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;
- **Investimenti immateriali e materiali:** spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto e qualità, per l'ottenimento di brevetti, per ricerca, creazione di prototipi, ricerche e analisi di mercato, azioni promozionali e di miglioramento della rete di vendita, partecipazione a fiere. Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare. Gli investimenti ammissibili ai benefici del Fondo relativi a tali spese devono riguardare interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi

antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione ed investimenti alla stessa data non realizzati per oltre il 30% dell'intervento complessivamente ammissibile – data fattura).

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

Forme tecniche, importi, durate

SEZIONE A

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- **finanziamenti agevolati;**
- **prestiti partecipativi agevolati** (intendendo per tali finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale per un importo pari ad almeno il 50% dell'ammontare del finanziamento agevolato);
- **locazioni finanziarie agevolate** (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi): per le operazioni di leasing la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA, canone iniziale e valore di riscatto.

Le operazioni a valere sulla Sezione A del Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- Copertura: fino al 100% dell'investimento ammesso
- Durata: max 108 mesi per le piccole imprese "femminili" (LR 1/2000 e L 215/1992) e/o "giovanili" (LR 57/1999) classificabili tali al momento della presentazione della domanda di agevolazione; max 84 mesi per le altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di max 24 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 1.500.000,00 Euro
- Quota massima di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR 362/2007)
- Tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato^o (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Reg. CE n. 70/2001.

^o = attualmente il tasso massimo convenzionato è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui

L'impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorderà con l'intermediario finanziario prescelto l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento. L'importo massimo di 1.500.000,00 Euro è da intendersi anche come cumulo massimo delle operazioni agevolate a valere sulla presente Sezione del Fondo, contemporaneamente in ammortamento, riferite allo stesso soggetto ovvero a soggetti tra loro interconnessi ai sensi della vigente normativa comunitaria per la definizione di PMI.

SEZIONE B

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- **finanziamenti agevolati;**
- **prestiti partecipativi agevolati** (intendendo per tali finanziamenti bancari agevolati condizionati a parallelo aumento di capitale sociale);
- **locazioni finanziarie agevolate** (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi).

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- Copertura: fino al 100% dell'iniziativa / investimento ammessi

- Durata: max 84 mesi per le piccole imprese classificabili tali al momento della presentazione della domanda di agevolazione; max 60 mesi per le altre PMI. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di max 12 mesi)
- Importo: da 25.000,00 a 350.000,00 Euro
- Quota massima di intervento del Fondo di rotazione: 50% (DGR 362/2007)
- Tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato° (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006.

° = attualmente il tasso massimo convenzionato è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui

L'impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorderà con l'intermediario finanziario prescelto l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento. L'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso.

Su entrambe le Sezioni le Banche / Società di Leasing finanziatrici sono tenute ad applicare, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione, il medesimo tasso convenzionato.

Criteri di priorità

Le operazioni verranno ammesse ai benefici del fondo in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Fasi procedurali

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente l'agevolazione deve presentare la domanda **al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto** ovvero per **il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi** utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet di Veneto Sviluppo S.p.A.. Nel contempo la Banca / Società di Leasing esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito all'affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda dovrà essere già completa della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca o della Società di Leasing prescelta.

La richiesta deve essere presentata al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine entro 30 giorni dalla compilazione.

La domanda deve essere completa di tutti i documenti indicati nel modulo di dichiarazione – domanda:

1. Copia recente della visura camerale senza valore di certificazione (*data visura antecedente la data di presentazione della domanda non più di tre mesi*);
2. Copia dell'ultimo bilancio approvato, completo dei previsti allegati, o della corrispondente situazione economico – patrimoniale;
3. Per le iniziative volte alla realizzazione di investimenti: breve relazione descrittiva dell'impresa, contenente una sintesi tecnico – descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede l'ammissione alle agevolazioni ed i dettagli di:
 - attività svolta e programmi di sviluppo;
 - piano degli investimenti con allegati i relativi preventivi e/o consuntivi di spesa;
4. Per le iniziative di riequilibrio finanziario: breve relazione descrittiva dell'impresa, contenente una sintesi tecnico – descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede l'ammissione alle agevolazioni ed i dettagli di attività svolta e programmi di sviluppo, nonché copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi (completi dei relativi allegati) ovvero copia delle corrispondenti situazioni economico - patrimoniali;
5. Per le iniziative di consolido delle passività a breve: breve relazione descrittiva dell'impresa, contenente una sintesi tecnico – descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede l'ammissione alle

agevolazioni ed i dettagli di attività svolta e programmi di sviluppo, nonché copia della documentazione (estratti conto bancari) attestante l'ammontare degli scoperti di conto corrente bancario (affidamenti per cassa) negli ultimi due trimestri solari antecedenti la data della presente dichiarazione – domanda. In caso di affidamenti promiscui, è necessario produrre anche una dichiarazione dell'intermediario finanziario interessato;

6. Per i prestiti partecipativi: breve relazione descrittiva dell'impresa, contenente una sintesi tecnico – descrittiva dell'iniziativa per la quale si richiede l'ammissione alle agevolazioni ed i dettagli di attività svolta e programmi di sviluppo, nonché delibera di aumento del capitale sociale. Per l'erogazione del finanziamento agevolato dovrà essere esibita la documentazione contabile atta a verificare l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale.
7. Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03 - Privacy debitamente compilato e firmato;
8. Dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti (solo Sezione B);
9. Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
10. Idonea garanzia rilasciata da uno degli Organismi Consortili operanti nel territorio regionale e copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento (solo qualora il richiedente sia PMI artigiana);
11. Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
12. Ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile.

2) ISTRUTTORIA

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, verificata la completezza amministrativa della domanda, la trasmette a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 10 giorni dal ricevimento. Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione degli stessi. L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata al richiedente l'agevolazione, alla Banca / Società di Leasing convenzionata prescelta ed ai Consorzi Fidi / Cooperative di Garanzia intermediari. Dell'ammissione / non ammissione sarà altresì informato il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine.

3) EROGAZIONE

Gli investimenti ammessi devono essere realizzati entro e non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Al fine di consentire il perfezionamento delle operazioni agevolate, i beneficiari dovranno rispettare le modalità di rendicontazione di seguito descritte:

- **iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti:** tutte le spese ammesse e da finanziare dovranno essere comprovate da fatture debitamente quietanzate. In caso di finanziamento agevolato, il beneficiario dovrà trasmettere la documentazione di spesa alla Banca finanziatrice, che provvederà a controllare la quietanza e ad apporre l'annullo. In caso di leasing agevolato, la Società di Leasing provvederà all'annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione; dovrà risultare stipulato il contratto e dovranno risultare consegnati i beni all'impresa.
- **riequilibrio finanziario, consolido delle passività a breve e prestito partecipativo:** tutti i documenti probatori necessari dovranno essere trasmessi a Veneto Sviluppo S.p.A..

Varianti, proroghe, subentri, revoche e rinunce, controlli

1. Sono ammesse varianti agli interventi ammessi alle agevolazioni purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento, previo nulla osta di Veneto Sviluppo S.p.A..
2. Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere gli stessi requisiti di quest'ultimo, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A.. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, Veneto Sviluppo S.p.A. delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.

3. Ai sensi dell'Art. 11 della Legge Regionale n. 5/2000 ("Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"), sarà disposta la revoca dell'operazione agevolata qualora l'impresa beneficiaria perda il diritto all'agevolazione. In particolare, la revoca sarà disposta qualora venga accertato che:

- l'impresa beneficiaria delle agevolazioni ha perso i requisiti di ammissibilità richiesti dalla singola normativa attuativa di riferimento (si cita, a titolo di esempio, il caso di cessione di azienda), ovvero;
- i beni acquistati con l'intervento agevolato sono stati alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia avuto termine quanto previsto dal progetto ammesso alle agevolazioni, ovvero;
- sussistono gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente o agli intermediari finanziari di riferimento e non sanabili.

La particolare forma tecnica delle operazioni agevolate con l'intervento dei Fondi di Rotazione non consente, una volta erogata la quota di provvista agevolata a carico del Fondo, l'applicazione di provvedimenti di revoca parziale.

La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione immediata, in un'unica soluzione, della provvista messa a disposizione dal Fondo di Rotazione e non già rimborsata, maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali e calcolato con decorrenza dalla data in cui il beneficiario ha perso il diritto all'agevolazione.

La disposizione di revoca e la successiva restituzione della provvista agevolata di competenza del Fondo non comportano necessariamente l'estinzione delle operazioni. In accordo con l'intermediario finanziario di riferimento, le operazioni agevolate revocate potranno aver seguito in forma ordinaria (provvista interamente a carico dell'intermediario finanziario di riferimento).

Veneto Sviluppo S.p.A. comunicherà la disposizione di revoca ai competenti uffici della Regione del Veneto, che valuteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di una volta ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. In ogni caso, è esclusa l'applicazione della sanzione nei casi in cui venga data tempestiva comunicazione di rinuncia alle agevolazioni prima che venga disposta la revoca.

Eventuali reclami o ricorsi da parte degli interessati vengono esaminati dalla Regione, che decide in merito.

4. La Regione, per il tramite della competente Direzione Industria, esercita la funzione di controllo sull'attività di gestione del Fondo di rotazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi della DGR 2591/00.

Fonti normative di riferimento: DGR 362/2007 - Legge 5/2001; DGR 70/2004